COMUNE DI NARDO'

(Provincia di LECCE)

Approvato con
Delibera di Consiglio Comunale nr. 17

del 28/02/2005

Pol Culture e Commercio 17/3

CITTÀ DI NARDÒ

Provincia di Lecce

COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.17/2005

11.1.1 -> 1.1.4

OGGETTO: **Approvazione regolamento disciplina per la raccolta e commercializzazione dei funghi.**

L'anno duemilacinque, il giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore 9.15 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria urgente di prima convocazione. - Prosecuzione di seduta
La seduta è pubblica
Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Assenti	CONSIGLIERI	Pres.	Assenti
1)Vaglio Antonio B.	1		16)Malcangi Tommaso	15	
2)Spenga Giuseppe	2		17)Natalizio Cosimo F.	16	
3)D'Ambrogio Fernando		1	18)Baccassino Fernando		2
4)Plantera Piero	3		19)Piccione Daniele	17	
5)Cavallo Antonio	4		20)Prete Luigi C.	18	
6)Russo Enzo	5		21)Capone Lorenzo	19	
7)Romeo Giuseppe	6		22)Cavalera Lorella	20	
8)Dell'Anna Gregorio	7		23)Calabrese Lucio	21	
9)Calabrese Salvatore	8		24)Profeta Michele		3
10)Piccione Ottavio	9		25)Pinna Antonio	22	
11)Losavio Pietro Paolo	10		26)Vaglio Antonio	23	
12)Pellegrino Giovanni P.	11		27)Spano Salvatore	24	
13)Venneri Luigi S.	12		28)Giannuzzi Giovanni		4
14)Gaballo Gianni	13		29)Russo Carmelo R.	25	
15)Bianco Mirella	14		30)Mirarco Walter Luigi	26	
			31)Fracella Giuseppe		5

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Russo Carmelo R. nella sua qualità di Presidente .
Partecipa il Segretario Generale Dott. Michele Pastore
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
Il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

Che con L.R. n° 12/2003 ~ Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della L. 23.8.1993 n° 352 e D.P.R. 14.7.95 n° 376 ~ è stato stabilito che i Comuni determinino le modalità ed i criteri del rilascio dei permessi e patentini, che abilitano alla raccolta;

Che il Settore IV - Attività Produttive ha redatto apposita bozza di regolamento;

Che sono state tenute sull'argomento alcune sedute da parte della IV Commissione Consiliare in data 16.11.04 / 19.11.04 / 23.11.04 e 3.12.04 come da verbali 89, 90, 91 e 92 dai quali si evince che la proposta di regolamento è stata approvata con alcune modifiche;

Ritenuto dover portare all'attenzione del C.C. la bozza di regolamento così come modificato dalla IV Commissione Consiliare;

Visto lo statuto Comunale;

Visti il D.L.vo 18 agosto 2002 n° 267;

Acquisito il parere favorevole di cui all' art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali;
Accertato che al momento della votazione risultano 17 consiglieri presenti e 14 assenti: D'Ambrogio,Romeo,Pellegrino,Venneri,Baccassino,Capone,Plantera, Dell'Anna,Losavio,Spenga;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

PRESENTI	17
VOTANTI	17
FAVOREVOLI	16
CONTRARI	1(Vaglio A.)

DELIBERA

1) Di approvare il Regolamento Comunale che disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi e corredato dalla modulistica allegata alla presente deliberazione della quale fa parte integrante;

2) Dare atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri previsti dall' art.49 del TUEL, approvato con D.Lgs n° 267/00;

CITTA' DI NARDO'

PROVINCIA DI LECCE

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

FAX 0833 - 838708

LEGGE REGIONALE N12/2003 ~ DISCIPLINA PER LA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

REGOLAMENTO COMUNALE

Art. 1

Il presente regolamento, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993 n. 352, dal D.P.R. 14 luglio 1995 n. 376 e dalla L.R. n. 12 del 25 agosto 2003, disciplina il rilascio di permessi e patentini per la raccolta dei funghi nell'ambito del territorio comunale, al fine di conservare negli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla loro presenza difendendone la propagazione ed evitandone la distruzione della specie.

Art.2

E' costituito in bilancio apposito fondo nel quale far confluire i proventi derivanti dal rilascio di patentini e permessi, nonché dalla devoluzione di eventuali sanzioni amministrative rilevate dagli organi di vigilanza per raccolta abusiva di specie fungine, introitate dalla Regione ai sensi dell'art.13 della legge.

Art. 3

La raccolta dei funghi deve essere autorizzata dal Comune ed è consentita nei soli giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica come previsto dall'art.2 della L.R.12/2003. Si intendono autorizzati alla raccolta i raccoglitori in possesso di apposito patentino o permesso.

Art.4

Il patentino viene rilasciato ai raccoglitori professionali come definiti dall'art.3 comma 1 della Legge regionale n. 12/2003, e cioè a coloro che raccolgono i funghi per venderli al fine di integrare il proprio reddito, e per quantità fino a 3 Kg giornalieri.

Il permesso viene rilasciato ai raccoglitori occasionali, come definiti dall'art. 3 comma 2 della stessa legge e cioè a coloro che raccolgono i funghi per proprio consumo, e per quantità fino a 3 Kg giornalieri.

Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo e ai componenti il nucleo familiare nell'ambito dei territori di loro proprietà e dei quali abbiano l'usufrutto o il possesso.

Sono rilasciabili permessi speciali ai soli cittadini residenti per la raccolta di quantità superiori fino ad un massimo di kg.10. Tali cittadini sono individuati tra i soggetti di cui all'art 4 della L.R. 12/2003 e cioè coloro che intendono esercitare l'attività di raccolta funghi per integrare il proprio reddito, i coltivatori a qualunque titolo e tutti coloro che hanno in gestione propria, l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettiva, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.
Per ottenere il patentino e/o il permesso speciale, l'interessato dovrà dimostrare di aver frequentato con esito positivo l'apposito corso formativo presso il centro di controllo micologico della ASL LE1.

I patentini ed i permessi sono personali.

Art.5

Il raccoglitore occasionale, non è tenuto a frequentare alcun corso formativo. Per ottenere il permesso di raccolta l'interessato dovrà attestare, con dichiarazione sottoscritta dallo stesso e da allegare alla domanda di rilascio del permesso, l'impegno a raccogliere solo i funghi dei quali conosca le caratteristiche di commestibilità assumendo personalmente ogni responsabilità in proposito.

Art.6

Sono rilasciabili in ciascun anno solare:

n. 250 permessi . Il rilascio dei permessi è subordinato al pagamento di una somma di euro 15,00.
n. 20 patentini. Il rilascio dei patentini è subordinato al pagamento di una somma di euro 50.
n. 5 permessi speciali. Il rilascio dei permessi speciali è subordinato al pagamento di euro 103,29.

La validità dei permessi non può eccedere l'anno solare di riferimento.

Art.7

La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale da rilasciarsi a coloro che hanno ottenuto il patentino di raccolta, e/o che hanno ottenuto da parte dei centri di controllo micologico dell'ASL l'attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate.

Art.8

La raccolta dei funghi non è consentita all'interno del parco di Porto Selvaggio

Art.9

Le domande per il rilascio dei permessi, dei patentini e dei permessi speciali sono presentate sull'apposita modulistica (Allegato 1, 2 e 3). I permessi ed i patentini sono rilasciati secondo lo schema allegato (Allegato 4 ,5 e 6).